

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011

del 15 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2011 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	franchi
a. spese di	63 263 763 400
b. ricavi di	62 019 303 700
c. un'eccedenza di spese di	1 244 459 700

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2011 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite per investimenti di	8 413 080 000
b. entrate per investimenti di	626 585 600

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non

¹ RS 101

² Pubblicato nel FF solo mediante menzione (FF 2010 5275).

possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento stanziato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2011 nel quadro del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite totali di	65 066 842 500
b. entrate totali di	62 422 871 100
c. un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di	2 643 971 400

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 63 234 368 424 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., tale importo è aumentato di 1 998 000 000 di franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 65 232 368 424 franchi.

³ L'importo maggiorato è ridotto di 165 525 924 franchi a 65 066 842 500 franchi. Conformemente all'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

Art. 6 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	franchi
a. difesa nazionale	1 321 200 000
b. programma edilizio 2011 del settore dei PF (singoli progetti)	24 600 000
c. previdenza sociale	100 000 000
d. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	144 000 000
e. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito aggiuntivo:

credito aggiuntivo al credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007⁴ concernente il preventivo per il 2008:

	franchi
a. protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	9 520 500

³ È stanziato il seguente credito quadro:

	franchi
a. costruzioni dei PF 2011 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	143 400 000

Art. 7 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	8 000 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	10 000 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	36 500 000

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2011
del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2011 del settore dei PF di cui all'articolo 6 capoverso 3.

⁴ FF 2008 1123

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 9 Promozione dell'innovazione

¹ All'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è assegnato un importo di 17 milioni di franchi prelevato dal credito d'impegno di cui all'articolo 1 del decreto federale del 20 settembre 2007⁵ sul finanziamento dell'attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in ambito nazionale e internazionale negli anni 2008–2011.

² Nel 2011 tale importo è a disposizione dell'UFFT per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 16a capoversi 3–5 e 16d della legge federale del 7 ottobre 1983⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Il 6 per cento al massimo dello stesso può essere impiegato per i mandati peritali, la ricerca collaterale, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, le valutazioni, i compiti di monitoraggio e le pubbliche relazioni.

Art. 10 Credito quadro per le organizzazioni che concedono fideiussioni

La durata di validità del decreto federale del 21 settembre 2006⁷ concernente un credito quadro per aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è prorogata di un anno, sino alla fine del 2011.

Art. 11 Decreto federale sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco

Il decreto federale del 24 giugno 1998⁸ sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco di materiale di archivio e bibliotecario sull'ex terreno della Fabbrica svizzera di munizioni a Wimmis è abrogato.

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

⁵ FF 2007 6789

⁶ RS 420.1

⁷ FF 2007 1617

⁸ FF 1998 2861